

Caroline Savi

IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA E IDENTITÀ NELL'ITALIA DEI PRIMI ANNI DUEMILA

Nel corso degli anni, l'Italia è passata da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione con un tasso di crescita della popolazione straniera tra i più alti d'Europa.¹ Secondo l'Istat, i cittadini stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2010 sono 4.235.059 pari al 7,0% del totale dei residenti, mentre rappresentavano il 6,5% al 1° gennaio 2009. I minori stranieri presenti in Italia al 1° gennaio 2010 sono 932.675 e rappresentano il 22% del totale della popolazione straniera residente alla stessa data. I nati in Italia sono al 1° gennaio 2010, 572.720 (ossia il 13,5% dell'insieme degli stranieri residenti e il 10,4% in più rispetto all'anno precedente) e la restante parte è giunta in Italia per ricongiungimento familiare.²

Si tratta ormai da anni di un'immigrazione stabile e si pone quindi la questione dell'integrazione degli immigrati e dei loro figli tramite, in particolare, la concessione della cittadinanza italiana.

Nel mio intervento mi interesserò al concetto di cittadinanza e ai rapporti che intercorrono tra cittadinanza e identità in particolare per i figli degli immigrati (le cosiddette "seconde generazioni"). L'acquisizione o meno della cittadinanza è in effetti un tema significativo per la definizione identitaria.

¹ Giuseppe Sciortino, Asher Colombo, a cura di, *Stranieri in Italia. Un'immigrazione normale*, Il Mulino, Bologna 2003, p. 7.

² Istat, *La popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2010*, 12 ottobre 2010, p. 1, http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101012_00/te-stointegrale20101012.pdf (consultato il 20 luglio 2011).

La cittadinanza è il vincolo giuridico e politico definito dalla legge di uno Stato che unisce un individuo a detto Stato, “da cui discendono specifici diritti e doveri, riconosciuti e imposti dall’autorità”.³ La legislazione che disciplina la cittadinanza ha lo scopo di dividere la popolazione in due categorie: “i cittadini-appartenenti” e “i non-cittadini-estranei”.⁴ Esistono diversi modi di acquisizione della cittadinanza:⁵ per nascita, per matrimonio, per naturalizzazione...⁶ Per quanto riguarda l’acquisizione della cittadinanza per nascita, ci sono due concezioni principali: lo “ius soli” (“diritto di suolo”) secondo il quale è cittadino chi nasce sul territorio dello Stato indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori e lo “ius sanguinis” (“diritto di sangue”) secondo il quale è cittadino “il figlio di padre o di madre cittadini”. Alla base della scelta di uno di questi principi ci sono fattori di ordine culturale, politico e demografico. Il principio dello “ius sanguinis” è tipico di un paese in cui la fase emigratoria è forte (come l’Italia molti anni fa).⁷

Anche se ne parla nei suoi articoli 22 e 51,⁸ la Costituzione italiana non definisce la cittadinanza e non fornisce al legislatore particolari indicazioni circa il contenuto che deve assumere la legislazione in materia.⁹ La legge che disciplina l’acquisizione della cittadinanza

³ *Enciclopedia del Diritto*, “Le Garzantine”, Garzanti, Milano 2009, “cittadinanza” p. 307; Gérard Cornu, *Vocabulaire juridique*, PUF, Paris 2005, “nationalité” p. 596.

⁴ *Enciclopedia del Diritto*, op. cit., p. 307.

⁵ Ministero dell’Interno, *Approfondimento. “Ius soli” e “Ius sanguinis”*, http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/Ius_soli.html (consultato il 1° marzo 2011).

⁶ “Nel nostro paese la maggior parte delle acquisizioni di cittadinanza avviene ancora oggi per matrimonio, mentre le concessioni della cittadinanza italiana per naturalizzazione sono poco frequenti e, quindi, il fenomeno nel complesso è ancora relativamente limitato. Poiché i matrimoni misti si celebrano prevalentemente fra donne straniere e uomini italiani, tra i nuovi cittadini italiani sono più numerose le donne”: Istat, *La popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2010*, op. cit., p. 3.

⁷ Maria Immacolata Macioti, Enrico Pugliese, *L’esperienza migratoria*, Editori Laterza, Roma 2010, p. 95; Andrea Banlieue Intonti, *Identità, cittadinanza e seconde generazioni: “L’Italia agli italiani”. Sì, ma quali?*, 8 gennaio 2011, <http://informarexresistere.fr/2011/01/08/identita-cittadinanza-e-seconde-generationi-litalia-agli-italiani-si-ma-quali/> (consultato il 3 marzo 2011).

⁸ Ai sensi dell’articolo 22: “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”; ai sensi dell’articolo 51, comma 2: “La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica”.

⁹ *Enciclopedia del Diritto*, op. cit., p. 307.

italiana è la legge n. 91/1992¹⁰ (recante “Nuove norme sulla cittadinanza”, modificata dalla legislazione posteriore e in particolare dalla legge n. 94/2009¹¹) che indica il principio dello “ius sanguinis” come mezzo di acquisizione della cittadinanza per nascita. Lo “ius soli” è limitato ad alcuni casi tassativamente previsti: figli di ignoti, di apolidi o figli che non seguono la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

La legge n. 91/1992 è più restrittiva della legge n. 555/1912 “Sulla cittadinanza italiana”¹² precedentemente in vigore.¹³ Per esempio ai sensi dell'articolo 9, lett. f) della legge n. 91/1992: “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica” mentre l'articolo 4, paragrafo 2, della legge n. 555/1912 prevedeva una residenza meno lunga: “La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato allo straniero che risiede da almeno cinque anni nel [Regno]”.

Per quanto riguarda i figli nati in Italia da genitori stranieri, l'articolo 4, comma 2, della legge n. 91/1992 dispone che “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.¹⁴ La restrizione apportata dalla legge del 1992, che l'articolo 3 della legge n. 555/1912 non prevedeva,¹⁵ è l'esigenza che i figli nati

¹⁰ Legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante *Nuove norme sulla cittadinanza*, *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992.

¹¹ Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*, *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 170 del 24 luglio 2009, Supplemento ordinario n.128.

¹² Legge 13 giugno 1912, n. 555, *Sulla cittadinanza italiana*, *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 30 giugno 1912, abrogata dalla legge n. 91/1992.

¹³ Asher Colombo, Giuseppe Sciortino, *Gli immigrati in Italia*, Il Mulino, Bologna 2004, p. 59 e ss.

¹⁴ Per quanto riguarda i figli di immigrati non nati in Italia, la legge n. 91/1992 non prevede nessun percorso specifico.

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 555/1912: “Lo straniero nato nel [Regno] o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita, diviene cittadino: (...) 2. Se, compiuto il [21°] anno, risiede nel [Regno] e dichiara entro il [22°] anno di eleggere la cittadinanza italiana (4); 3. Se risiede nel [Regno] da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera”.

in Italia da genitori stranieri risultino continuativamente residenti in Italia dalla nascita al momento della domanda. Ma può succedere che alcuni genitori, che non conoscevano questa disposizione, abbiano registrato i loro figli all'anagrafe in ritardo o abbiano lasciato l'Italia per un breve periodo e che per questo motivo i figli non abbiano potuto conseguire la cittadinanza italiana in età adulta:

Le poche proiezioni disponibili ci dicono [...] che su 100 ragazzi nati in Italia e qui ancora residenti al compimento dei 18 anni ben 42 rimangono stranieri, nonostante l'intera vita trascorsa in Italia, semplicemente perché non hanno, tutta intatta, la continuità di residenza anagrafica e di soggiorno per tutti i 18 anni che hanno vissuto in Italia. Così, ogni anno che passa, migliaia di diciottenni nati e vissuti in Italia rimarranno stranieri e avranno una buona ragione in più per reprimere contro l'unico Paese che conoscono e nel quale vivranno tutta la vita.¹⁶

Nasce così un risentimento per ciò che viene considerata "come una scelta di negare loro la cittadinanza italiana".¹⁷

Per studiare i rapporti tra cittadinanza e identità, mi interesserò in particolare, come accennato prima, alle "seconde generazioni". È interessante notare che non esiste una definizione unica dell'espressione "seconde generazioni". Alcuni autori e anche l'Istat ritengono che le seconde generazioni sono rappresentate solo dai figli nati in Italia da genitori stranieri. Altri autori e anche la Rete G2 (di cui parlerò in seguito) ritengono che in questa categoria rientrano anche i figli che sono arrivati in Italia da piccoli, in particolare a seguito di ricongiungimento familiare. Alcuni di loro precisano anche un'età: per certi l'arrivo in Italia dovrebbe avvenire prima del compimento dei sei anni (cioè prima dell'inizio della scuola dell'obbligo)¹⁸ e per altri prima del compimento dei dieci anni. Oltre a questa precisazione sull'espressio-

¹⁶ Paolo Morozzo della Rocca, *Condannati a essere stranieri in Patria, Il Secolo XIX*, 24 novembre 2010, <http://www.santegidio.org/index.php?pageID=64&id=7807&idLing=1062> (consultato il 28 febbraio 2011).

¹⁷ Jacqueline Andall, *Italiani o stranieri? La seconda generazione in Italia*, in Giuseppe Sciortino, Asher Colombo (a cura di), *Stranieri in Italia. Un'immigrazione normale*, op. cit., p. 291.

¹⁸ Jacqueline Andall, *Italiani o stranieri? La seconda generazione in Italia*, op. cit., p. 284: "Nella mia ricerca, io includo nella seconda generazione tutti coloro che sono nati in Italia, ma anche coloro che sono emigrati in Italia prima dell'età di 6 anni (prima di cominciare la scuola)".

ne “seconde generazioni”, conviene anche soffermarci qui sulla distinzione tra “immigrato” e “straniero” spiegata dall’Istat nel suo rapporto sulla popolazione straniera residente in Italia. Un immigrato non è necessariamente straniero perché può avere la cittadinanza italiana – infatti secondo l’Istat “La caratteristica di immigrato è una caratteristica permanente” nonostante l’acquisizione della cittadinanza italiana¹⁹ – e uno straniero può essere nato in Italia e dunque non essere immigrato. Secondo la prima definizione di “seconde generazioni” si parlerebbe dunque di “stranieri” non “immigrati” in quanto nati in Italia, mentre la seconda definizione includerebbe non solo “stranieri” non “immigrati” ma anche “stranieri immigrati”.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 91/1992 sopra citato, i figli nati in Italia da genitori stranieri possono diventare cittadini italiani raggiunta la maggiore età se provano che hanno risieduto in Italia legalmente senza interruzioni fino ai 18 anni. Questo significa che fino ai 18 anni hanno la cittadinanza straniera dei genitori e che dopo il raggiungimento dei 18 anni, se non provano la residenza continuativa, non acquisiscono la cittadinanza italiana. In quest’ultimo caso potrebbero acquisire la cittadinanza in applicazione di un’altra disposizione della legge, chiedendo la naturalizzazione, ma allora non beneficerebbero più del diritto previsto all’articolo 4, comma 2, della legge n. 91/1992 e sarebbero sottoposti ad una “valutazione discrezionale da parte degli organi e degli uffici statali competenti”.²⁰

In seguito all’applicazione di questa legge restrittiva, sembra che venga negata ai figli nati in Italia da genitori stranieri non solo la cittadinanza italiana ma forse e anche in qualche modo una certa identità italiana (almeno “formalmente”). È come se loro avessero solo un’identità “straniera” e non si potessero definire “anche” italiani (preciso “anche” perché si parla sempre più di identità “meticcias”,²¹ di

¹⁹ Istat, *La popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2010*, op. cit., p. 12.

²⁰ Ministero dell’Interno, *Approfondimento. “Ius soli” e “Ius sanguinis”*, op. cit.

²¹ Roberta Ricucci, *Italiani a metà. Giovani stranieri crescono*, Il Mulino, Bologna 2010, p. 196 e p. 174: “Il modello unidimensionale che polarizza il percorso identitario è stato messo in questione con l’emergere, a partire dagli anni Ottanta, di numerose ricerche sull’identità biculturale [...]. Da una concezione che oppone luogo d’origine e luogo di migrazione si è passati a una visione che affianca i due luoghi, e attraverso modelli di analisi sofisticati mostra le interazioni, le contaminazioni e gli effetti di meticcias tra cultura d’origine e cultura della società ospite”.

“identità plurime”,²² di “italiani a metà”,²³ di “italiani col trattino”²⁴) mentre risulta da numerose indagini che si sentono italiani:

[Dei minorenni stranieri] sappiamo che pensano e sognano in italiano, che parlano veneto in Veneto e siciliano in Sicilia, ma anche che vivono i problemi e le speranze comuni a tutti i giovani in Italia, più una; quella di riuscire a riconciliare la loro quotidianità italiana con il fatto di non vedersi riconosciuta la cittadinanza a causa dell'inadeguatezza della nostra legge.²⁵

Ho trovato diverse espressioni in varie fonti che illustrano bene la situazione creata da questa legge molto criticata, ritenuta inadeguata e la cui riforma appare sempre più necessaria: “italiani col permesso di soggiorno”,²⁶ “cittadini di serie B” (rispetto ai loro coetanei con cittadinanza italiana),²⁷ “condannati a essere stranieri in Patria”,²⁸ “straniero nella propria nazione”,²⁹ “essere cittadini italiani nella sostanza ma non nella forma”,³⁰ “vivere da immigrati nei paesi dove sono nati”,³¹ “italiani per socializzazione, stranieri per passaporto”.³²

Come agiscono/reagiscono le “seconde generazioni” per la difesa della loro identità “meticcica”? Presenterò qui brevemente alcune esperienze associative promosse e gestite direttamente dalle nuove generazioni.

²² Jacqueline Andall, *Italiani o stranieri? La seconda generazione in Italia*, op. cit., p. 294.

²³ Roberta Ricucci, *Italiani a metà. Giovani stranieri crescono*, op. cit.

²⁴ Maurizio Ambrosini, *Italiani col trattino: figli dell'immigrazione in cerca di identità*, atto del convegno, *Seconde generazioni in Italia. Presente e futuro dei processi di integrazione dei figli di immigrati*, Bologna, 3 maggio 2007), p. 3, <http://www.cestim.it/35secondegenerazioni.htm> (consultato il 20 luglio 2011): “l’invenzione di inedite forme di identificazione, nel nostro caso di italiani «col trattino» (marocchino-italiani, cino-italiani, ecc.) individua come risorsa la possibilità di riferirsi contemporaneamente a due mondi percepiti come distinti, di essere membri di un gruppo senza rinunciare ad altre possibili appartenenze”.

²⁵ Paolo Morozzo della Rocca, *Condannati a essere stranieri in Patria*, op. cit.

²⁶ <http://www.secondegenerazioni.it/g2-nel-2011/> (consultato il 28 febbraio 2011).

²⁷ Ibidem.

²⁸ Paolo Morozzo della Rocca, *Condannati a essere stranieri in Patria*, op. cit.

²⁹ Andrea Banlieue Intonti, *Identità, cittadinanza e seconde generazioni: “L'Italia agli italiani”. Sì, ma quali?*, op. cit.

³⁰ Ibidem.

³¹ Jacqueline Andall, *Italiani o stranieri? La seconda generazione in Italia*, op. cit., p. 304.

³² Roberta Ricucci, *Italiani a metà. Giovani stranieri crescono*, op. cit., p. 79.

Tra gli esempi più noti a livello nazionale, troviamo: Rete G2, Asso-cina e Giovani Musulmani d'Italia che sono organizzazioni che privilegiavano un dialogo diretto con le istituzioni italiane.

Mi soffermerò più a lungo sulla prima, Rete G2, per via del suo carattere più generale (non rappresenta un'origine geografica o una religione in particolare come le altre due organizzazioni). La Rete G2-Seconde Generazioni nasce a Roma nel 2005, si tratta di un'organizzazione nazionale apartitica fondata da figli di immigrati e rifugiati nati e/o cresciuti in Italia (ragazzi/e dai 18 ai 35 anni). Chi fa parte di quest'organizzazione si autodefinisce come "figlio di immigrato" e non come "immigrato" perché i nati in Italia non hanno compiuto alcuna migrazione, e chi è nato all'estero ma cresciuto in Italia "non è emigrato volontariamente, ma è stato portato in Italia da genitori o altri parenti". "G2" non significa "seconde generazioni di immigrati" ma "seconde generazioni dell'immigrazione".

La Rete G2 si definisce come un "network di cittadini del mondo" (Asia, Africa, Europa e America Latina) che lavorano insieme su due punti fondamentali: "i diritti negati alle seconde generazioni senza cittadinanza italiana" (difficoltà di accesso agli ordini professionali; impossibilità di votare, impossibilità di partecipare al servizio civile volontario nazionale...) e "l'identità come incontro di più culture".³³ Sul sito internet della Rete G2 (<http://www.secondegenerazioni.it>) esiste dal 1° febbraio 2011 il primo Sportello Legale interamente dedicato alle seconde generazioni (in particolare per segnalare casi di discriminazioni...).³⁴

Tra gli obiettivi principali della Rete G2 ci sono da una parte la riforma della legge sulla cittadinanza, affinché sia più aperta nei confronti delle seconde generazioni (la Rete G2 chiede l'approvazione di una legge che riconosca lo "ius soli" per le seconde generazioni dell'immigrazione)³⁵ e dall'altra, la trasformazione culturale della società italiana "perché sia più consapevole e si riconosca in tutti i suoi figli, indipendentemente dalle loro origini".³⁶

³³ <http://www.secondegenerazioni.it/about/> (consultato il 28 febbraio 2011).

³⁴ <http://www.secondegenerazioni.it/index.php?s=sportello+legale> (consultato il 2 settembre 2011).

³⁵ "La modifica della legge non è un obiettivo opzionale ma è un obiettivo fondamentale della Rete G2 sul quale tutti coloro che fanno parte della Rete g2 come membri operativi o supporter lavorano internamente e verso l'esterno": <http://www.secondegenerazioni.it/g2-nel-2011/> (consultato il 28 febbraio 2011).

³⁶ <http://www.secondegenerazioni.it/about/> (consultato il 28 febbraio 2011).

Sempre nel 2005 nasce il progetto Associna. Sul sito internet dell'organizzazione si può leggere che Associna è la prima e principale associazione delle nuove generazioni italo-cinesi nate o cresciute in Italia e che ha aperto e diffuso il dibattito sulle Seconde Generazioni di origine cinese fra le istituzioni, le organizzazioni italiane e le associazioni cinesi.³⁷ Giovani Musulmani d'Italia è un'associazione nata nel 2001 su iniziativa di alcuni giovani musulmani. È costituita da giovani ed è indirizzata a giovani. I giovani musulmani sono ragazzi dai 14 ai 30 anni nati e/o cresciuti in Italia, "con una cultura ed un percorso di studi italiano, ma che sono di religione musulmana e che hanno origini differenti rispetto a quelle degli altri ragazzi italiani".³⁸

Una soluzione (insisto su "una" perché non parlerò delle pure indispensabili riforme delle politiche sociali) per riconoscere "formalmente" alle seconde generazioni una loro identità italiana e per raggiungere una vera e propria uguaglianza tra loro e i figli di italiani, potrebbe essere la modifica della legge sulla cittadinanza:

La cittadinanza rappresenta un elemento di stabilità per lo straniero (minore o adulto), poiché determina la sua inclusione nella cultura civica e l'effettiva partecipazione politica, in termini di pari opportunità e di inclusione sociale, dell'adulto. Ecco che la cittadinanza diviene un fattore che influisce sul benessere dei minori, in quanto dispiega i suoi effetti sulla stabilità legale, sui processi di inclusione, sulla tutela dell'identità, sul riconoscimento di un'appartenenza culturale plurale.³⁹

In effetti la legge attuale, che riconosce ai figli nati in Italia da genitori stranieri lo status di cittadino italiano solo dopo il raggiungimento della maggiore età e con il requisito della residenza continuativa, corrisponde ad una concezione restrittiva della cittadinanza considerata come "esito" di un percorso di integrazione mentre per le "seconde generazioni" si dovrebbe ritenere un'altra concezione della cittadinan-

³⁷ <http://www.associna.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=14> (consultato il 16 agosto 2011).

³⁸ http://www.giovanimusulmani.it/home/index.php?view=article&catid=906%3Aon-commentati&id=99%3Ale-attivita-del-gmi&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=86 (consultato il 16 agosto 2011).

³⁹ Roberta Ricucci, *Italiani a metà. Giovani stranieri crescono*, op. cit., p. 185.

za vista come una “premessa” del percorso di integrazione e come un fattore di uguaglianza.⁴⁰

Molte proposte di legge sono state presentate in particolare per rivedere i criteri di attribuzione della cittadinanza ai minori stranieri figli di immigrati stabilmente residenti sul territorio. Alcune in un senso favorevole a questi ultimi, altre in un senso ancor più restrittivo della legge attuale. Queste proposte sono state raggruppate in due testi: un testo di maggioranza e un testo alternativo di minoranza.

Il testo di maggioranza conferma la concezione restrittiva della cittadinanza come “esito” di un percorso di integrazione. La relazione di maggioranza afferma infatti che “La cittadinanza non rappresenta [...] un mezzo per una migliore integrazione, ma rappresenta la conclusione di un percorso di integrazione già avvenuta”.⁴¹ Il testo di minoranza ritiene invece la concezione della cittadinanza come “premessa” e come fattore di uguaglianza ed integrazione. Nella relazione di minoranza si può infatti leggere: “per noi il riconoscimento della cittadinanza è la premessa per costruire l'unità della comunità; è il punto dal quale si parte, non quello al quale si arriva, con il rischio concreto di non arrivarci mai”.⁴²

Per quanto riguarda in particolare l'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia e più in generale da parte del minore, ci sono differenze tra il testo di maggioranza e quello di minoranza.

Come detto in precedenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 91/1992, il figlio nato in Italia da genitori stranieri può diventare cittadino italiano raggiunta la maggiore età se prova che

⁴⁰ Per sviluppi sulle due concezioni di cittadinanza, cfr. Angelo Schillaci, *La riforma della legge n. 91/1992: i progetti in discussione*, *Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 2 luglio 2010, pp. 1 e 2, http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Schillaci01_0.pdf, (consultato il 26 agosto 2011).

⁴¹ Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Angeli; Bressa ed altri; De Corato ed altri; Fedi ed altri; Ricardo Antonio Merlo ed altri; Santelli; Cota ed altri; Paroli; Sbai; Di Biagio ed altri; Sarubbi e Granata; Mantini e Tassone; Sbai; Garagnani: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (A.C. 103-104-457-566-718-995-1048-1592-2006-2035-2431-2670-2684-2904-2910-A), 22 dicembre 2009, <http://www.camera.it/412?idSeduta=261&resoconto=stenografico&indice=cronologico&tit=00050&fase=#sed0261.stenografico.tit00050> (consultato il 26 agosto 2011), p. 16.

⁴² *Ibidem*, p. 18.

ha risieduto in Italia legalmente senza interruzioni fino ai 18 anni. Il testo della maggioranza aggrava i requisiti, introducendo la frequenza “con profitto” di scuole riconosciute dallo Stato italiano “almeno sino all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”.⁴³ Per quanto riguarda il minore straniero non nato in Italia, il testo di maggioranza non contiene disposizioni specifiche, il che pone non pochi problemi per quanto riguarda il principio di uguaglianza.

Al contrario, il testo di minoranza mira ad agevolare l’acquisizione della cittadinanza da parte dei minori e si “avvicina” al principio dello “ius soli”. La cittadinanza non è acquisita per la mera nascita sul territorio italiano ma per la nascita sul territorio accompagnata dal rispetto di certe condizioni: che almeno uno dei genitori sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni e che almeno uno dei genitori formuli, al momento della nascita, una esplicita dichiarazione di volontà in tal senso che risulti nell’atto di nascita. In questo caso, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana. Se al momento della nascita non è stata resa alcuna dichiarazione di volontà da parte dei genitori, la cittadinanza viene attribuita “senza ulteriori condizioni”, se l’interessato ne fa richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Se i figli di genitori stranieri nascono in Italia senza rientrare nelle condizioni sopra previste (per esempio i genitori non erano residenti legalmente in Italia da almeno cinque anni), possono beneficiare dell’articolo 4, comma 2, come modificato dal testo alternativo di minoranza. Quest’articolo è destinato anche ai minori entrati in Italia entro il quinto anno di età: “Lo straniero nato in Italia o entratovi entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla data

⁴³ Modifica del testo del comma 2 dell’articolo 4 proposta della maggioranza “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione diviene cittadino se dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana”: http://nuovo.camera.it/453?shadow_organo_parlamentare=1494&bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/200912/1211/html/01#30n1 (consultato il 29 agosto 2011).

del raggiungimento della maggiore età".⁴⁴ Il testo di minoranza non impone più la residenza continuativa fino alla maggiore età e si ispira alla Convenzione europea sulla nazionalità del 6 novembre 1997, firmata dall'Italia ma non ratificata, che prevede (art. 6, paragrafo 4, lettera e) che lo Stato faciliti nel suo diritto interno l'acquisizione della cittadinanza per le "persone nate sul territorio e ivi domiciliate legalmente ed abitualmente".

Dal luglio 2010 i deputati non discutono più della riforma in attesa che il Ministero dell'Interno risponda ad una serie di quesiti sottoposti dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati. Non è sorprendente che il testo della maggioranza tenda a rendere ancora più restrittiva la legge sulla cittadinanza. È in effetti la stessa maggioranza che ha approvato il "pacchetto sicurezza" nel 2009 che ha introdotto nuove disposizioni più restrittive in tema di immigrazione e anche per l'acquisizione della cittadinanza per matrimonio.

Come abbiamo visto, la questione della concessione della cittadinanza è legata alla questione dell'integrazione degli immigrati e dei loro figli. Ci si può chiedere se l'Italia abbia o meno la volontà di riconoscere che la presenza straniera stabile sul suo territorio è ormai una realtà da anni e di trattare nello stesso modo i figli di italiani e i figli di immigrati nati e/o cresciuti sul suo territorio. Solo così si raggiungerà una piena integrazione di questi ultimi che rappresentano una nuova generazione di italiani:

La questione da affrontare allora è: la società italiana, che chiede a questi giovani di diventare nuovi italiani [...], è disposta ad accettarne la concorrenza sul mercato del lavoro, a rendere sostanziale il discorso sulle pari opportunità e sull'uguaglianza che si insegna nelle scuole? Sinora la realtà racconta un'altra storia. È quella di giovani che si scontrano con barriere invisibili nell'accesso al lavoro, che intuiscono come l'Italia abbia riservato loro un posto speciale, quello dei padri e delle madri. È una narrazione che sottolinea come sia difficile depotenziare l'impatto di un'identità sociale costruita, fissa, esclusivamente legata al luogo di provenienza.⁴⁵

⁴⁴ http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0031950.pdf&back_to=http%3A//www.camera.it/126%3FPDL%3D103%26leg%3D16%26tab%3D2 (consultato il 29 agosto 2011).

⁴⁵ Roberta Ricucci, *Italiani a metà. Giovani stranieri crescono*, op. cit., p. 195.